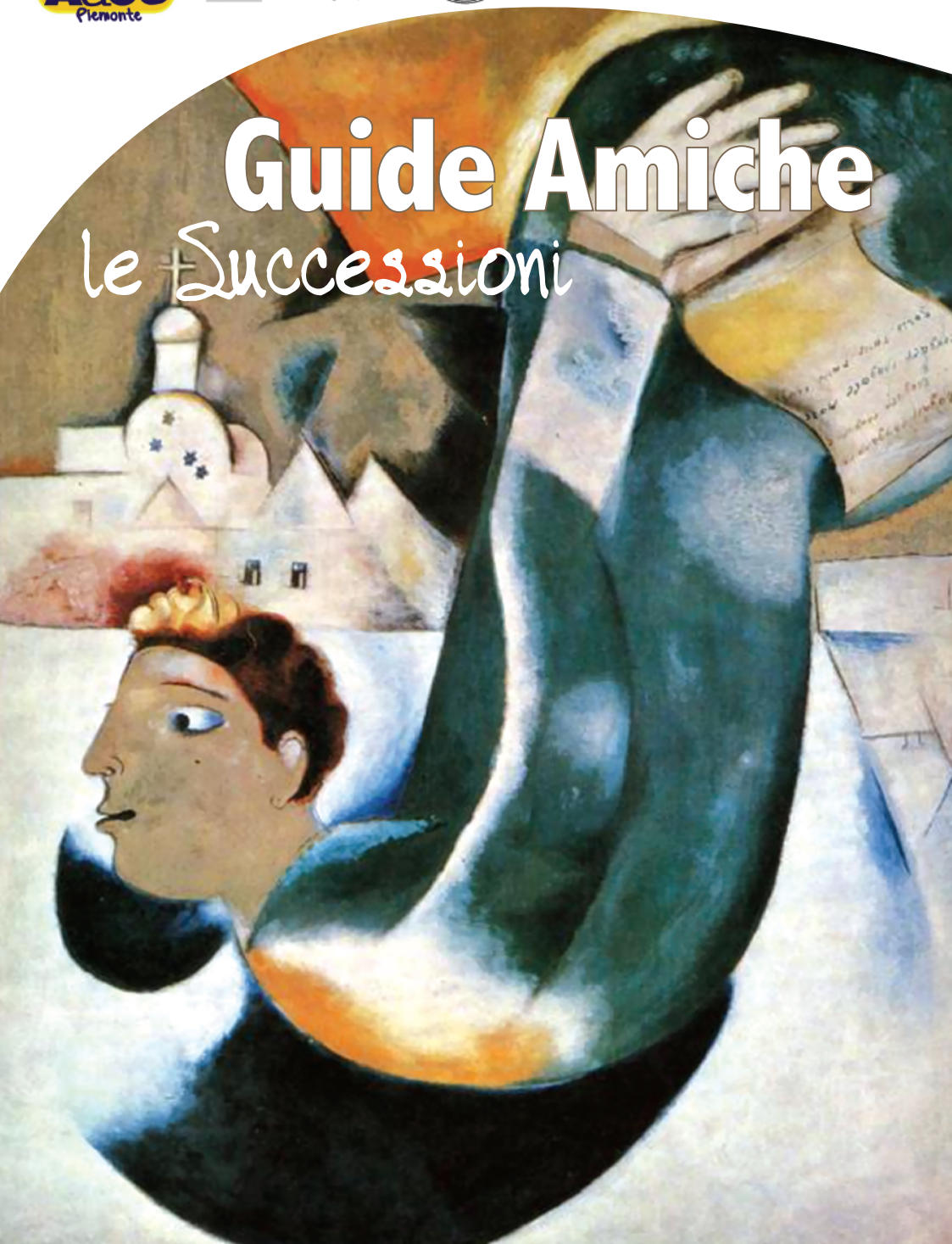


Guide Amiche le Successioni



Con il contributo della:



In copertina:

Marc Chagall
Il santo cocchiere
1911-12 - olio su tela
collezione privata

Referenze:

illustrazioni opere di Marc Chagall
© Marc Chagall - by SIAE, 1992

Ringraziamenti:

Elaborazione contenuti
Michela Catena Cardillo

Grafica, editing & layout
Alessia Monteverdi
Preferenze Avanzate Srl

Consulenza linguistica
La Premiere Sas

Stampa Grafica
Poligraf, Pomezia Lito Grafica Srl
Pomezia, Roma

© **ADOC Piemonte**
tutti i diritti riservati
giugno 2008

Indice

Premessa <i>a cura di ADOC Piemonte</i>	pag. 4
Introduzione <i>a cura del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo</i>	pag. 5
La successione per causa di morte	pag. 6

Premessa

a cura di ADOC Piemonte

Sono molto lieta di presentare la collana “Guide Amiche”, frutto della proficua e consolidata collaborazione tra l’associazione consumatori Adoc e la Regione Piemonte.

Obiettivo principale delle Guide è la diffusione del mondo consumerista e le sue interrelazioni con il mondo delle imprese e della società civile.

In questo senso sono state realizzate quattro guide tematiche, sia in versione cartacea che sul *web*, sui seguenti argomenti: la telefonia, le successioni e le donazioni, l’universo di *Internet* e l’affitto ad uso abitativo.

Queste aree affiancano una nostra indagine statistica sulle controversie che hanno maggiormente interessato le consulenze presso i nostri sportelli.

Tra gli obiettivi delle Guide Amiche si inserisce anche la possibilità di conoscere meglio aspetti poco noti delle norme poste a tutela del consumatore e, grazie all’acquisita conoscenza e consapevolezza, lo scopo è quello di fornire ai consumatori-utenti gli strumenti per intervenire in modo diretto e influente su un mercato spesso poco attento ai bisogni del singolo.

Le nostre guide sono “amiche” perché pensate con l’intento di fornire informazioni concrete e di facile comprensione proprio come ci guiderebbe un amico in un momento di difficoltà.

Silvia Cugini
Presidente Adoc Piemonte

Introduzione

a cura del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo

Questo Consiglio, contribuendo alla predisposizione della “Guida alle Successioni per causa di morte” che verrà diffusa tra gli iscritti ADOC, ha inteso instaurare un fattivo e duraturo rapporto di collaborazione, con lo scopo di agevolare i cittadini nella tutela dei propri diritti ed interessi.

Non è infatti sufficientemente percepito dalla pubblica opinione il rapporto che viene ad instaurarsi tra il Notaio ed il consumatore: se, da un lato, il primo, rivestendo la qualifica di “professionista” ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 206/2005, si trova spesso a confrontarsi dialetticamente con il secondo quando i rispettivi interessi sono per loro intrinseca natura giustapposti, dall’altro - e ciò quasi sempre sfugge al comune cittadino - il Notaio, in quanto garante della legalità nella contrattazione tra i privati, costituisce la prima (ed il più delle volte l’unica) efficace difesa del consumatore nei rapporti con le medie e grandi imprese, quali società costruttrici, banche ecc.

Soltanto una verifica preventiva, come quella cui è tenuto il Notaio, è idonea ad eliminare dal testo dei contratti le clausole abusive, vessatorie o comunque illegittime: rientra nella Vostra quotidiana esperienza la circostanza che, in assenza del controllo a priori svolto dal Notaio, il cittadino si trova costretto ad adire le vie legali, nelle quali, di fronte allo strapotere del mondo dell’impresa, difficilmente riesce a far valere le proprie ragioni. E comunque, per ragioni di tempo e di costi, anche una tardiva vittoria in giudizio spesso equivale per il privato ad una sconfitta.

Con la propria iniziativa di collaborazione questo Consiglio intende dunque portare a conoscenza, tramite l’associazione ADOC, il valore aggiunto che l’intervento del Notaio apporta alla contrattazione tra i privati, in termini di sicurezza dei rapporti, di tutela dei loro diritti, di rispetto della legalità ed anche di risparmio di tempi e spese.

il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo
Notaio Gianfranco Re

Successione per causa di morte

Cos'è la successione per causa di morte?

La successione per causa di morte (*mortis causa*) è una vicenda giuridica in forza della quale si attua il subingresso di uno o più soggetti ad un altro soggetto (il defunto, cd. *de cuius*), nella titolarità di una o più situazioni giuridiche attive (beni, diritti e crediti) o passive (debiti).

Oggetto della successione sono in generale tutte quelle situazioni aventi contenuto patrimoniale. Non sono invece trasmissibili i diritti legati alla persona del titolare, tra i quali:

- i diritti della personalità, rapporti e stati familiari;
- i diritti reali di godimento connessi alla vita del titolare: uso, abitazione ed usufrutto (salvo che, in quest'ultimo caso, il diritto sia stato costituito da un terzo, il quale l'abbia poi ceduto al defunto);
- il diritto agli alimenti ed il relativo obbligo;
- i diritti nascenti dai rapporti rispetto ai quali le qualità personali del titolare hanno una rilevanza determinante (c.d. rapporti *intuitu personae*), tra i quali, ad esempio, quelli derivanti dal contratto di lavoro subordinato e dal contratto d'opera, il potere di revocare la designazione del beneficiario dell'assicurazione sulla vita, ecc...

Che cos'è l'eredità?

L'eredità è l'insieme delle situazioni giuridiche attive (beni, diritti e crediti) e passive (debiti) appartenenti al defun-

to.

Si noti che il successore "acquista in blocco" sia i debiti che le situazioni giuridiche attive appartenenti al *de cuius*, e non - come si potrebbe pensare - soltanto queste ultime.

Quando si apre la successione?

Va precisato che la morte di una persona, cioè quell'evento naturale determinato dalla cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, di per sé non comporta la successione. Per parlare di successione in senso stretto è necessaria sia la morte sia l'accettazione da parte degli eredi.

Il momento della morte determina il giorno dell'apertura della successione: in tale data il patrimonio viene devoluto (e può quindi trasferirsi) alle persone che potranno succedere al defunto (cosiddetti chiamati alla successione).

Dove si apre la successione?

La successione si apre nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Ai fini fiscali, per la presentazione della dichiarazione di successione, rileva invece il luogo di ultima residenza del defunto.

Chi sono le persone idonee a succedere?

Possono succedere sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento



La passeggiata
1917-18 - olio su tela
San Pietroburgo - Museo Statale Russo

i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

Non possono peraltro succedere, in quanto indegni, coloro che hanno volontariamente ucciso, o tentato di uccidere, od offeso, con un atto che la legge equipara all'omicidio, il defunto, ovvero il coniuge, un discendente od un ascendente del medesimo; coloro che hanno denunciato una di tali persone per reato punibile con una pena non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero hanno testimoniato contro le stesse in processi relativi ai medesimi reati, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa e la testimonianza falsa; coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà di genitore rispetto al defunto e non vi sono stati reintegrati; coloro che hanno indotto con dolo o violenza il defunto a fare, revocare o mutare testamento, o glielo hanno impedito, ovvero hanno soppresso, celato o alterato il testamento destinato a regolare la successione od hanno predisposto un testamento falso od infine ne hanno fatto consapevolmente uso.

Cosa fare quando si apre la succes-

sione?

Quando avviene un decesso è, sin da subito, consigliabile avere informazioni sulla devoluzione della successione, vale a dire accertare se la successione - nel caso concreto - sarà regolata dalla legge (perché, ad esempio, il defunto non ha lasciato testamento) ovvero, in tutto o in parte, da un testamento.

Nel caso in cui non si sappia dell'esistenza o meno di un testamento ci si può rivolgere all'Archivio Notarile (per effettuare una ricerca nel Registro Generale dei Testamenti).

Come si trasmette l'eredità?

L'eredità si trasmette per legge o per testamento.

CASO 1:

Chi intende regolare la propria successione secondo la sua volontà può farlo con un testamento (**successione testamentaria**), con le modalità ed i limiti previsti dalla legge stessa.

La legge ha peraltro individuato alcuni soggetti ai quali ha voluto comunque garantire determinati diritti sull'eredità: questi soggetti sono detti "legittimari". Si tratta delle persone che erano legate

al testatore dai vincoli più stretti (coniuge, discendenti, ascendenti); le norme previste a loro tutela sono comunemente conosciute come quelle relative alla **successione necessaria**.

CASO 2:

Qualora una persona venga a mancare senza aver espresso alcuna volontà testamentaria (o il testamento contenga disposizioni relative solo ad una parte dei beni del testatore: in questo caso la successione sarà regolata dal testamento solo per i beni ivi menzionati), gli eredi sono individuati direttamente dalla legge: si parla di **successione legittima**. Chi è destinatario di un'eredità dovrà, poi, decidere in merito alla accettazione o rinuncia della stessa.

Di norma, la successione per causa di morte è regolata dalla legge dello Stato di cui il defunto era cittadino al momento della morte. E' tuttavia consentito sottoporre con dichiarazione espressa in forma di testamento l'intera successione alla legge dello Stato di residenza. In caso di successione di un cittadino italiano, tale scelta non pregiudica i diritti spettanti ai legittimari residenti in Italia al momento dell'apertura della successione.

Anche per tale aspetto, peraltro, al fine di evitare errori o conseguenze non volute, si può trovare nel notaio un valido aiuto per avere chiarimenti ed indicazioni operative.

CASO 3:

Può accadere che il *de cuius* intenda semplicemente diseredare, e cioè escludere dalla propria successione, uno o più tra i soggetti che, in assenza di testa-

mento, sarebbero chiamati a succedergli.

In considerazione del fatto che sono assai discusse la validità e l'efficacia di un testamento a contenuto puramente negativo, è preferibile che il *de cuius*, per raggiungere tale scopo, attribuisca l'eredità a soggetti diversi da quelli che vuole escludere, eventualmente prevedendo che, ove i prescelti non possano o non vogliano accettare l'eredità, siano ad essi sostituiti altri beneficiari. Si noti come l'attribuzione dell'eredità allo Stato, che per legge non vi può rinunciare, garantisce l'effetto di esclusione voluto.

CASO 1: Il defunto ha lasciato un testamento

La successione testamentaria

Che cos'è il testamento?

Il testamento è un atto scritto in il quale una persona **dispone**, per **il tempo in cui avrà cessato di vivere**, **del proprio patrimonio o di parte di esso** ovvero con cui **detta disposizioni** di carattere non strettamente patrimoniale o economico (ad esempio riconoscimento del figlio naturale; designazione del tutore di un incapace o dell'amministratore di sostegno).

Talvolta chi fa testamento intende attribuire beni specifici a determinati soggetti e, a tale proposito, la legge prevede una distinzione fondamentale tra eredità e legato (a seconda che il beneficiario riceva l'intero patrimonio del testatore od una quota di esso, ovvero uno o più beni o diritti determinati). Per la disciplina del legato si rinvia al paragrafo relativo.

Il testamento è un *atto revocabile*, cioè

può essere modificato oppure essere posto nel nulla da parte del testatore fino al momento della morte.

È inoltre *personalissimo* e *unipersonale*: non può essere compiuto dal procuratore del *de cuius*, né dal legale rappresentante dello stesso, ove quest'ultimo sia minore o interdetto; la legge non ammette poi né il testamento congiunto (con cui più persone dispongono insieme del loro patrimonio a favore di terzi), né il testamento reciproco (con cui più persone dispongono del loro patrimonio l'una in favore dell'altra nello stesso documento).

Deve essere necessariamente *redatto per iscritto*.

Il testamento può essere effettuato in varie forme: le più ricorrenti e conosciute dal grande pubblico sono quelle del testamento olografo e del testamento pubblico.

Il testamento olografo

Il testamento olografo è il testamento scritto interamente di pugno dall'interessato, datato e firmato, senza l'intervento del notaio.

Il testamento è:

- scritto per intero;
- datato (con l'indicazione di giorno, mese ed anno);
- sottoscritto di mano dal testatore.

Talvolta si preferisce depositare un documento presso un notaio o, fiduciariamente, presso un avvocato od un amico, che provvederanno a farlo pubblicare al momento della morte del testatore.

Chiunque si trovi in possesso di un testamento olografo, appena ha notizia della morte del testatore, deve farlo pubblicare. L'atto di pubblicazione, per il

quale è competente qualunque notaio, anche se operante in città diverse da quella ove risiedeva il defunto o sono ubicati i beni ereditari, consente di dare esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Il testamento pubblico

È ricevuto dal **notaio**, che mette per iscritto le volontà espresse dal testatore in presenza di due testimoni; esso è sottoscritto dal testatore (salvo impedimenti), dai testimoni e dal notaio.

I diritti dei legittimari: la c.d. successione necessaria

Un problema particolarmente delicato della volontà testamentaria è quello della possibilità o meno di violare i diritti di alcuni soggetti determinati, detti **legittimari** (discendenti, ascendenti e coniuge): si parla in questo caso, come detto, di successione necessaria.

Si pensi al caso in cui il nonno, vedovo, abbia lasciato tutti i suoi averi ad una procace ventenne sposata qualche mese prima.

O ancora, quando era in vita, abbia donato tutto il suo patrimonio ad una fondazione benefica.

In questi casi la legge tutela i diritti dei legittimari, riservando loro comunque una parte dell'eredità, anche in contrasto con la volontà espressa nel testamento od attuata, prima della morte, con una o più donazioni.

La legge prevede che a tali soggetti vengano riservate delle quote di eredità. Come detto, tali quote sono **intangibili**, persino da parte del testatore.

Le quote riservate ai legittimari sono le seguenti:

Se il defunto muore lasciando:

- Coniuge [o coniuge separato a cui non è stata addebitata la separazione]¹, senza figli, a questi è riservata metà del patrimonio oltre al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ed al diritto di uso sui mobili che la corredano (se di proprietà del defunto o comune con il coniuge superstite)
- coniuge [o coniuge separato a cui non è stata addebitata la separazione], con uno o più figli o ascendenti:

coniuge	con un figlio	<i>un terzo al coniuge - un terzo al figlio</i>
	con due o più figli	<i>un quarto al coniuge - metà ai figli</i>
	con ascendenti	<i>metà al coniuge - un quarto agli ascendenti</i>

In aggiunta a dette quote, al coniuge spettano poi il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ed il diritto di uso sui mobili che la corredano, come nel caso sopra citato.

- solo figli legittimi, naturali, legittimati e adottivi:

	un figlio	<i>metà del patrimonio</i>
	più figli	<i>due terzi da dividersi in parti uguali tra tutti i figli</i>

- solo ascendenti: un terzo del patrimonio.

A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.

Per determinare la porzione disponibile e accertare se vi sono state lesioni alla quota di legittima, si deve fare la cosiddetta **riunione fittizia**: si calcola il valore della massa ereditaria (c.d. *relictum*), cioè di tutti i beni che possono considerarsi facenti parte del patrimonio del *de cuius* al momento della morte, detraendo i debiti.

Si considerano in tale calcolo non solo i beni effettivamente a lui appartenenti, ma anche quelli apparentemente usciti dal patrimonio, in via fiduciaria o simu-

NOTA:

¹ Se invece al coniuge superstite è stata addebitata la responsabilità della separazione, a quest'ultimo spetta solo un assegno vitalizio, sempre che al momento dell'apertura della successione godesse degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità ed al numero degli eredi legittimi e non è comunque di entità superiore all'ammontare della prestazione alimentare goduta al momento dell'apertura della successione.



Il compleanno
1915 - olio su cartone
New York - Museum of Modern Art

lata.

Al predetto *relictum* si riuniscono poi idealmente i beni di cui il defunto aveva disposto a titolo di donazione, dando ad essi un valore calcolato al momento dell'apertura della successione, secondo i criteri previsti dalla legge.

Se si ritiene che vi sia stata lesione, si potrà esercitare l'azione di riduzione.

La particolare efficacia dei rimedi offerti dalla legge ai legittimari lesi nei loro diritti, affinché possano tutelarli e farli valere, implica che il consiglio di un esperto - quale il notaio - al momento di redigere il testamento sia assolutamente raccomandabile.

Qualora i legittimari, pur avendo ricevuto per testamento e/o donazione meno di quanto loro riservato per legge, intendano comunque rispettare le volontà del defunto, può essere stipulato - eventualmente in sede di pubblicazione del testamento - il cosiddetto atto di acquiescenza, con il quale tali legittimari rinunciano formalmente a pretendere quanto loro riservato dalla legge, rendendo definitivo ed inoppugnabile l'acquisto compiuto da coloro che il *de cuius* ha voluto beneficiare.

L'atto di acquiescenza è estremamente

opportuno, in quanto consente ai beneficiari delle disposizioni che ledono la legittima di poter liberamente disporre dei beni ricevuti, senza esporre i terzi (acquirenti, banche che concedono i mutui, etc.) alle pretese dei legittimari.

CASO 2: Il defunto non ha lasciato un testamento

Le regole della successione legittima si applicano quando:

- la persona che è mancata non ha lasciato un testamento;
- il defunto ha lasciato un testamento con il quale ha disposto solo in parte dei suoi beni: in tal caso le regole della successione legittima operano solo per i beni per i quali il testatore non ha disposto nel testamento;
- le disposizioni testamentarie sono nulle, annullate, revocate o comunque inefficaci;
- le disposizioni testamentarie sono state respinte dal beneficiario, che vi ha rinunciato.

Chiamati all'eredità

La legge prevede che solo alcuni soggetti - in pratica il coniuge ed i parenti fino al sesto grado - abbiano

diritto di succedere, peraltro secondo un determinato ordine; in mancanza di tali soggetti, eredita lo Stato.

La legge stabilisce che l'eredità si devolve:

- al coniuge;
- ai discendenti legittimi o naturali;
- agli ascendenti legittimi;
- ai collaterali;
- agli altri parenti entro il sesto grado;
- ai fratelli ed alle sorelle naturali;
- allo Stato.

Le regole previste dalla legge per la successione legittima tengono in considerazione sia la linea di parentela (discendente, ascendente, collaterale) che il grado di parentela (chi ha grado di parentela più prossimo al defunto esclude chi ha grado di parentela più remoto, salvo quanto si dirà per la cosiddetta rappresentazione); i successori di pari grado ricevono in parti uguali tra loro.

Vi sono regole specifiche per la ripartizione dell'eredità nei singoli casi che possono presentarsi nella pratica.

Tali regole sono diverse a seconda delle persone che sopravvivono al *de cuius*.

- Se sopravvivono i *discendenti* ma non il coniuge:

Al padre e alla madre succedono solo i **figli** (legittimi e naturali, ai quali la legge equipara i figli legittimati e quelli adottivi). In questo caso, l'eredità sarà devoluta ai figli in parti uguali o, se vi è un solo figlio, nella totalità.

Se un figlio è premorto, ovvero non può (ad esempio per indegnità) o non vuole succedere ed ha a sua volta figli, questi ereditano quanto gli sarebbe toccato dividendolo tra loro sempre in parti uguali, in base al *diritto di rappresentazione*.

In pratica, tra tutti i discendenti ha luogo una divisione *per stirpi*.

Per esempio, se il *de cuius* ha un figlio vivente e tre nipoti da un figlio premorto, il figlio vivente avrà metà dell'eredità e i nipoti un sesto ciascuno (i tre nipoti si dividono quindi in parti uguali la metà dell'eredità che sarebbe spettata a loro padre, figlio del *de cuius*).

- Se sopravvivono i *discendenti* e il coniuge:

In presenza di **coniuge e figli**, tutti costoro concorrono all'eredità, con quote diverse secondo il numero dei figli.

- Se con il coniuge concorre un figlio, al coniuge spetta metà dell'eredità e l'altra metà spetta al figlio.

- Se con il coniuge concorrono due o più figli, al coniuge spetta un terzo dell'eredità ed ai figli i restanti due terzi, da dividersi in parti uguali tra di loro.

Anche in questo caso, se il figlio non può o non vuole succedere, a favore dei suoi discendenti vale il diritto di rappresentazione.

- Se sopravvivono il *coniuge* e gli *ascendenti* o *collaterali*, ma non i *discendenti*:

Solo a chi muore senza lasciare figli possono succedere i genitori, gli ascendenti, i fratelli o le sorelle, ovvero tutti costoro insieme, sempre peraltro in concorso con il coniuge, ove il defunto fosse coniugato. In questo caso al coniuge spettano i due terzi dell'eredità.

Qualora fra i chiamati alla successione vi siano fratelli o sorelle del defunto, e questi ultimi non possano o non vogliano accettare l'eredità, a vantaggio dei discendenti dei fratelli e delle sorelle medesimi opererà il diritto di rappresentazione: pertanto il figlio (od in mancanza l'ulteriore discendente) del fratello o della sorella che rinuncia all'eredità, oppure non può succedere per le cause previste dalla legge, avrà i medesimi diritti che sarebbero spettati al fratello od alla sorella del defunto.

- Se sopravvive il *coniuge*, e non ci sono discendenti, ascendenti o collaterali, né discendenti dei collaterali:

In mancanza di discendenti (legittimi o naturali), di ascendenti, di fratelli o sorelle e discendenti di questi ultimi, tutta l'eredità è destinata al coniuge. Se il soggetto è deceduto senza lasciare discendenti, né coniuge, né ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, l'eredità è devoluta agli altri parenti (ma non oltre il sesto grado di parentela).

Le quote spettanti a ciascun soggetto variano secondo i singoli casi concreti di concorso tra successori; norme par-

ticolari sono previste, poi, per ipotesi specifiche (fratelli e sorelle unilaterali, figli naturali non riconoscibili, coniuge putativo e separato, ecc.).

Solo nel caso in cui manchino tutti questi soggetti, l'eredità è devoluta allo Stato.

Accettazione e rinuncia dell'eredità

La trasmissione del patrimonio del defunto non è automatica, ma presuppone che il chiamato all'eredità accetti la devoluzione ereditaria a suo favore. Con l'accettazione il chiamato all'eredità acquista la qualità di erede e subentra **sia nelle posizioni patrimoniali attive (beni, diritti e crediti) che nelle posizioni passive (debiti)**.

Talvolta potrebbe peraltro essere dannoso od inopportuno accettare una eredità: si pensi all'ipotesi in cui questa sia gravata da debiti che si teme possano superare il valore dell'attivo ereditario, od al caso in cui il chiamato non voglia aver nulla a che fare con il defunto ed il suo patrimonio (ad esempio perché questi aveva tenuto una condotta moralmente discutibile). Se si vuole acquistare un'eredità occorre accettarla, compiere, cioè, un atto in cui si manifesta espressamente tale volontà (**accettazione espressa**), ovvero un atto che - pur non contenendo questa dichiarazione - presuppone necessariamente la volontà di conseguire l'eredità stessa: si parla, in tale ultimo caso, di **accettazione tacita**.



Il paradiso - 1960-66
tempera a gouache su carta
Bologna - Galleria Marescalchi

L'accettazione espressa può essere fatta con un atto pubblico o con una scrittura privata, con cui il chiamato all'eredità dichiara di accettare l'eredità oppure assume il titolo di erede. Tale dichiarazione

- ha efficacia a prescindere della conoscenza che i terzi ne abbiano;
- non può essere sottoposta a condizioni o termini, a pena di nullità. È del pari nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
- è irrevocabile: si dice comunemente che, una volta divenuti eredi, lo si rimane per sempre (*semel heres, semper heres*).

Come detto, l'accettazione può anche essere tacita, cioè implicita: l'eredità si considera accettata, infatti, qualora il soggetto destinatario della stessa tenga un comportamento "da erede" (ad esempio, disponendo di beni ereditari, magari vendendo un bene, mobile o immobile, ovvero conservando per un certo periodo di tempo il possesso anche di uno solo dei beni ereditari).

In questo caso si verifica la c.d. "confusione dei patrimoni": il patrimonio del defunto e quello dell'erede diventano uno solo; ne consegue che l'erede deve pagare i debiti del defunto, anche se il loro valore supera quello dell'attivo ereditario.

Non sempre, dunque, è consigliabile accettare puramente e semplicemente un'eredità, perché, come più volte ribadito, l'erede subentra alla persona deceduta sia nelle posizioni patrimoniali attive (beni, diritti e crediti) che nelle posizioni passive (debiti) ed è quindi obbligato a pagare tutti o parte dei debiti del defunto stesso, a seconda che risulti destinatario dell'intera eredità o di una quota della stessa.

Per evitare tale rischio, il chiamato all'eredità potrà scegliere se:

1. accettare l'eredità, ma con beneficio di inventario.

Si pensi a tutti quei casi in cui, all'apertura della successione, non è possibile stabilire se è economicamente conveniente accettare l'eredità. L'accettazione con beneficio di inven-

tario è indicata per chi, pur essendo intenzionato a succedere al defunto, si riserva di verificare in concreto (facendo redigere un apposito inventario) la consistenza dell'eredità, rispondendo dei debiti ereditari solo fino al valore dei beni lasciati dal *de cuius*.

L'accettazione con beneficio di inventario ha proprio tale effetto: in conseguenza di essa l'erede non può essere chiamato a pagare i debiti del defunto oltre il valore del patrimonio lasciato da quest'ultimo, ma ne risponde soltanto nei limiti del valore dell'attivo.

L'accettazione beneficiata si effettua mediante una dichiarazione rilasciata ad un notaio od al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Chi intendesse avvalersi della facoltà di accettare l'eredità con beneficio di inventario deve peraltro rispettare i termini e le prescrizioni stabilite dalla legge. In particolare:

- il chiamato all'eredità che si trovi a qualunque titolo nel possesso di beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui si è aperta la successione od ha avuto notizia che l'eredità gli veniva devoluta. Se entro detto termine ha cominciato, ma non completato l'inventario, può ottenere dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non può eccedere i tre mesi. Decorso tale termine senza che l'inventario sia stato

compiuto, il chiamato diventa erede puro e semplice (e quindi senza beneficio d'inventario). Compiuto l'inventario, il chiamato all'eredità ha quaranta giorni di tempo per decidere se accettare o rinunciare all'eredità; decorso tale termine senza che abbia operato una scelta, diventa erede puro e semplice;

- il chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari può porre in essere la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fino a che il suo diritto non si sia prescritto (e quindi, di regola, entro dieci anni dall'apertura della successione). Dopo aver dichiarato di accettare con beneficio d'inventario, egli ha tre mesi di tempo per compiere l'inventario, termine che può essere prorogato come nel caso del chiamato possessore; in mancanza di inventario, diventa erede puro e semplice (e quindi senza beneficio di inventario). Quando il chiamato all'eredità ha eseguito l'inventario senza aver prima rilasciato la dichiarazione di accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al completamento dell'inventario: in mancanza egli perde il diritto di accettare l'eredità.

2. rinunciare all'eredità stessa.

La rinuncia all'eredità va fatta con atto ricevuto da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. La rinuncia non può essere parziale, né sottoposta a condizione o termine, a pena di nullità.



L'apparizione
1917-18 - olio su tela
San Pietroburgo - Collezione Zinaida Gordeeva

La rinuncia ai diritti ereditari fatta verso il corrispettivo di un compenso od a favore di alcuni soltanto degli altri chiamati alla successione comporta accettazione pura e semplice dell'eredità.

Se chi rinuncia è figlio, fratello o sorella del defunto, nei diritti che sarebbero spettati al rinunciante subentrano i discendenti di questo (si tratta, come si è più volte accennato, del cosiddetto diritto di rappresentazione); in tali ipotesi, il notaio potrà fornire i migliori consigli al genitore che, non intendendo conseguire un'eredità, voglia anche evitare che, per effetto della rinuncia, subentri (ad esempio in una posizione debitoria) il proprio figlio.

Il legato

Il legato è una disposizione testamentaria con cui viene attribuito un singolo bene o un individuato complesso di beni.

L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude per-

altro che la disposizione sia a titolo universale, e quindi istituisca erede il relativo beneficiario, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare questi beni come quota dell'intero patrimonio.

Il legatario (cioè il destinatario del legato) succede nel singolo, determinato rapporto (bene, diritto o credito) espressamente indicato dal *de cuius* nel testamento. La sua successione è limitata a tale rapporto e non si estende mai agli altri, né sul piano attivo, né su quello passivo.

Il legatario risponde solo delle obbligazioni discendenti dal legato o poste espressamente a suo carico, e comunque solo **entro il limite del valore della cosa legata**.

Ciò spiega perché la legge ha disposto che il legato si acquista automaticamente (dunque, senza bisogno di accettazione) al momento dell'apertura della successione. Il legatario può peraltro rinunciare al lascito disposto a suo favore.

Quando il legato ha per oggetto beni

immobili o diritti reali immobiliari, il notaio che redige l'atto di pubblicazione provvede a trascrivere il conseguente acquisto nei pubblici registri immobiliari, e cioè presso la competente Agenzia del Territorio, nota anche come Conservatoria dei Registri Immobiliari (tali registri non vanno confusi con quelli tenuti dal Catasto, che non hanno di norma valore probatorio della titolarità dei diritti). La trascrizione, nel diritto italiano, è indispensabile per la più completa tutela dei diritti del titolare e, affinché essa sia efficace, occorre che non vi siano lacune, e quindi trasferimenti non trascritti, per almeno un ventennio.

Quando invece i beni immobili o i diritti reali immobiliari si trasferiscono a titolo ereditario, il passaggio in capo all'erede non può essere efficacemente documentato mediante la trascrizione del testamento, in quanto, come detto, l'eredità, a differenza del legato, non si acquista di diritto ed automaticamente, occorrendo invece un atto di accettazione.

Questo scopo potrà invece essere raggiunto con la cosiddetta trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità: in occasione dell'atto con cui l'erede dispone dell'immobile ereditario (ad esempio vendendolo), così dimostrando implicitamente di considerare proprio tale bene, sarà possibile (ed opportuno) procedere alla trascrizione dell'implicita accettazione dell'eredità,

e quindi del passaggio dal defunto all'erede, così evitando che venga a crearsi la lacuna che vanificherebbe l'efficacia delle trascrizioni relative ai passaggi successivi (e cioè al trasferimento dall'erede all'acquirente, e così via).

Imposte occasionate dalla successione per causa di morte

Il beneficiario di un lascito per causa di morte (sia egli erede o legatario e succeda per testamento o per legge) deve presentare la cosiddetta dichiarazione di successione.

Il termine per tale adempimento è di un anno e decorre, di regola, dal giorno dell'apertura della successione. La successione per causa di morte dà luogo alle seguenti imposte:

- per tutti i beni che non siano esenti (tra questi ultimi rientrano, tra l'altro, i titoli di Stato), è dovuta l'imposta di successione in senso stretto;
- per i soli beni immobili (ed i diritti reali immobiliari), sono dovute anche l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale.

Occorre inoltre corrispondere l'imposta di bollo ed altri tributi minori connessi alla voltura catastale ed alla trascrizione del trasferimento dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. L'imposta di successione varia a seconda del grado di parentela dei beneficiari rispetto al defunto. In particolare:

- se i beneficiari sono il coniuge od i



Il matrimonio
1944 - olio su tela
Collezione privata

parenti in linea retta del defunto, l'aliquota è del quattro per cento e ciascun beneficiario gode di un'esenzione per un milione di euro: pertanto se il figlio riceve beni per 1.100.000 euro l'imposta di successione sarà dovuta in ragione del quattro per cento su 100.000 euro;

- se i beneficiari sono i fratelli o le sorelle, gli altri parenti fino al quarto grado o gli affini (cioè i parenti del coniuge) in linea retta, nonché gli affini in linea collaterale fino al terzo grado rispetto al defunto, l'aliquota è del sei per cento; i soli fratelli e sorelle godono di un'esenzione fino a centomila euro. Pertanto se il fratello e la sorella ricevono beni per 300.000 euro ciascuno dovranno pagare l'imposta di successione in ragione del sei per cento su 200.000 euro ciascuno; se i beni sono devoluti agli altri soggetti sopra indicati, questi dovranno pagare l'imposta di successione in ragione del sei per cento senza alcuna esenzione;
- se i beneficiari sono diversi da quelli sopra indicati (salvo che si tratti di

soggetti esenti da imposta, quali, ad esempio, gli enti senza scopo di lucro che perseguono fini di pubblica utilità), essi dovranno pagare l'imposta di successione in ragione dell'otto per cento, senza alcuna esenzione.

Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute, di regola, in ragione rispettivamente del due e dell'uno per cento sul valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari oggetto di successione per causa di morte.

Tuttavia se il beneficiario può invocare il beneficio della "prima casa" dette imposte saranno dovute nell'importo fisso di euro centosessantotto caduna. La scelta di fruire di detto beneficio richiede comunque il consiglio di un esperto, sia al fine di evitare che l'agevolazione sia invocata da chi non ha diritto, sia al fine di chiarire le conseguenze del godimento dell'agevolazione stessa.

Collana Guide Amiche

L'efficacia, l'efficienza e l'innovazione di un settore passano anche attraverso l'aggiornamento e l'elaborazione teorica.

Le Guide Amiche vogliono offrire idee, consigli, indicazioni che sostengano i consumatori nella ricerca di nuovi percorsi di mercato e risoluzione di conflitti.

ADOC in Piemonte

:: ADOC REGIONALE E PROVINCIALE TORINO ::

Via Cigna, 45 - 10152 TORINO
www.prezziadoc.org - www.causeinrete.it
Telefono 011/4364331 Fax 011/4364373
E-mail adoc.torino@tiscali.it

:: SEDE ALESSANDRIA ::

Via Fiume 10 Alessandria 15100
Telefono 0131/287736 Fax 0131/267875

:: SEDE ASTI ::

Corso Alfieri 157 Asti 14100
Telefono/Fax 0141/594882

:: SEDE CUNEO ::

Via Roma 27 Cuneo 12100
Telefono 0171/67718 0171/6959 Fax 0171/681427

:: SEDE IVREA ::

Via Gariglietti 25 Ivrea 10015
Telefono 0125/633115 Fax 0125/43657

:: SEDE NOVARA ::

Via Alighieri 23 Novara 28100
Telefono 0321/659557 Fax 0321/392682

:: SEDE VERBANIA ::

Via Baletti 67 Verbania 28044
Telefono 0323/53969 Fax 0323/53969

:: SEDE VERCELLI ::

Corso Fiume 85 Vercelli 13100
Telefono 0161/51720 Fax 0161/54460